



STATUTO
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI
DELL'EMILIA ROMAGNA
(aggiornato il 10 luglio 2014)

Statuto ARAER

COSTITUZIONE E SEDE

Articolo 1.

L'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia Romagna (di seguito denominata A.R.A.E.R.), legalmente costituita in data 17 dicembre 1971 e riconosciuta con provvedimento: D.P.G.R. Emilia Romagna n.566 del 19 giugno 1984, è regolata dal presente statuto ed ha sede in Granarolo dell'Emilia , Via Roma 89/2 – Loc. Viadagola.

FINALITÀ

Articolo 2.

L'A.R.A.E.R. non ha fine di lucro ed è socia dell'Associazione Italiana Allevatori (di seguito denominata A.I.A.), della quale accetta lo Statuto.

L'A.R.A.E.R. è inoltre socia delle Associazioni Nazionali Allevatori (di seguito denominate A.N.A.) per specie e razze di bestiame e settori di attività alle quali sia interessata in dipendenza della propria attività.

L'A.R.A.E.R. si articola in Sezioni Provinciali Allevatori le quali assumeranno la denominazione "Sezioni Provinciali Allevatori (SPA)" seguita da quella della "Provincia o Interprovince" corrispondenti.

Con deliberazione del Comitato Direttivo, possono altresì essere costituiti uffici distaccati, e sedi operative dell'Associazione.

La sua durata è illimitata.

L'Associazione adotta il seguente marchio identificativo concesso in uso dall'A.I.A.:



Articolo 3.

L'A.R.A.E.R. rappresenta, nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, ai sensi della legge 15 gennaio 1991 n.30, la categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento.

Essa si propone di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento genetico del bestiame allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso.

Per meglio inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in generale, l'Associazione collabora con la Regione Emilia Romagna e con tutti gli Enti e le organizzazioni agricole interessate.

Articolo 4.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.R.A.E.R., nell'ambito regionale, tra l'altro può:

1) adempiere a compiti e funzioni che nell'ambito della Regione e dello specifico settore possono venirle demandati da Enti o Autorità regionali. Può analogamente operare nei limiti dell'eventuale mandato conferito dall'A.I.A. e dalle A.N.A. per compiti e funzioni alle stesse delegati dagli Organi di Governo o attribuiti da leggi e regolamenti. Con riferimento all'attività di tenuta del libro genealogico del cavallo bardigiano, anche considerata la zona di origine della razza, può adempiere, in deroga, in ambito Nazionale ai compiti e alle funzioni eventualmente delegati dagli organi di governo.

2) nell'ambito delle iniziative dell'A.I.A. e degli enti dalla stessa partecipati e, comunque, nell'ambito delle linee guida indicate dall'A.I.A. e dai predetti enti, promuovere e incoraggiare studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici, di assistenza tecnica ed economici afferenti al miglioramento genetico del bestiame in collaborazione e

Statuto ARAER

d'intesa con Organi pubblici e istituti di sperimentazione e ricerca, con università, costituendo anche appositi comitati e commissioni;

3) promuovere e attuare iniziative di assistenza tecnica riguardanti il miglioramento genetico del bestiame o ambiti ad essa demandati dalle APA;

4) organizzare e gestire laboratori di analisi;

5) promuovere e gestire, anche per delega e a nome dei soci, in armonia con le direttive dei competenti Organi pubblici, allevamenti ai fini della ricerca, della sperimentazione e del miglioramento delle specie e razze nonché Centri di Fecondazione animale;

6) organizzare Congressi, Convegni, Mostre e Rassegne, Concorsi Mercati ed Aste Zootecniche;

7) promuovere d'intesa e in collaborazione con le autorità, istituti, enti sanitari competenti, azioni di profilassi e di lotta contro le malattie infettive e diffuse del bestiame e gestire, per conto delle autorità regionali, interventi finanziari a sostegno delle aziende eventualmente colpite, nonché promuovere forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame;

8) assistere gli associati e provvedere, nell'interesse degli stessi, all'acquisto e al collocamento, sia all'interno che all'estero, di bestiame. A tale scopo può istituire specifiche sezioni, uffici o centri di coordinamento operanti nel territorio regionale;

9) promuovere e attuare iniziative e attività volte alla realizzazione di programmi di informazione, formazione e divulgazione, finalizzati alla crescita tecnica e professionale degli allevatori, nonché dei soggetti che operano nel settore di riferimento dell'Associazione;

10) assumere, nella regione, le funzioni ad essa demandate dall'A.I.A.;

11) promuovere ed attuare ogni altra iniziativa ritenuta utile al potenziamento della zootecnia regionale. nell'ambito del miglioramento genetico o delle attività ad essa demandati dalle APA.

SOCI

Articolo 5.

Sono soci dell'A.R.A.E.R.:

a) Allevatori, senza distinzione di specie e razza di animali allevati e di specializzazione produttiva, purché allevino almeno 5 capi grossi, come determinati ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8; Si precisa che tale limite non si applica nel caso di allevatori di Equidi o di razze di Specie in via di estinzione, o agli allevatori avicunicoli iscritti al registro anagrafico standard italiano.

b) i soci sovventori

Sono soci sovventori di ARAER unicamente le APA che rilasciano apposita fideiussione e/o garanzia reale.

Qualora le APA non aderissero nella loro totalità, quelle aderenti provvedono a costituire i fondi necessari al funzionamento della gestione ordinaria annuale.

Il requisito minimo dei capi non si applica agli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione Emilia Romagna alla data dell'entrata in vigore del presente statuto.

In deroga a quanto stabilito alla lettera b) del presente articolo, sino alla data del 31 Dicembre 2012 resteranno socie anche le APA, soltanto al fine di assicurare all'ARAER lo svolgimento delle proprie attività nella fase antecedente la sottoscrizione da parte dei singoli allevatori dell'accordo associativo, secondo le modalità fissate nel successivo art.6. Decorso il predetto termine del 31 Dicembre 2012, le APA potranno conservare la qualità di socio sovventore soltanto se avranno rilasciato apposita fideiussione e/o garanzia reale.

Articolo 6.

Gli allevatori che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'A.R.A.E.R. e che intendono farne parte devono fare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo statuto.

Statuto ARAER

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o dal legale rappresentante dell'ente aderente, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore dell'ente stesso da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, deve indicare la ragione sociale, il nome, l'elenco dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato. Contro la deliberazione negativa, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dell'A.R.A.E.R. che si pronuncia in via definitiva.

Articolo 7.

Ogni socio deve versare:

- a) una quota di iscrizione una tantum dell'ammontare stabilito dall'Assemblea dell'A.R.A.E.R.. Non sono tenuti al versamento della quota una tantum gli allevatori già soci di Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione alla data dell'entrata in vigore del presente statuto;
- b) qualora deliberata dal Comitato Direttivo una quota associativa annuale in misura fissa da versarsi entro il primo trimestre di ogni esercizio dell'ammontare fissato dall'assemblea dell'A.R.A.E.R.;
- c) una quota associativa annuale da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno, o entro tre mesi dall'adesione, dell'ammontare fissato dal Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R. in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;
- d) eventuali contributi straordinari relativi a iniziative di carattere eccezionale approvati dall'Assemblea dell'A.R.A.E.R.;

Fatto salvo quanto previsto all'art. 5 b), i soci sovventori sono tenuti soltanto al versamento delle quote e contributi di cui alle lett. b) e d).

Le quote e i contributi associativi di cui sopra sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e, essendo versamenti a fondo perduto, non possono in nessun caso essere rivalutabili o ripetibili. Il versamento delle quote e dei contributi non genera diritti di partecipazione e non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

Articolo 8.

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. Toro, bue, vacca, giovenca, cavallo, asino, mulo, bardotto = 1 capo grosso;
2. Torello, manzetta, vitellone = $\frac{1}{2}$ di capo grosso;
3. Verro, scrofa = $\frac{1}{3}$ di capo grosso;
4. Puledro, vitello, lattante = $\frac{1}{4}$ di capo grosso;
5. Suino grasso, suino magrone, pecora, capra, montone, castrato = $\frac{1}{5}$ di capo grosso;
6. Agnello e lattonzolo = $\frac{1}{10}$ di capo grosso;
7. Bassa corte = $\frac{1}{500}$ di capo grosso.

Articolo 9.

La partecipazione alle Assemblee delle SPA e all'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote e contributi di cui all'articolo 7.

Articolo 10.

L'adesione all'A.R.A.E.R. comporta per i soci i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;

Statuto ARAER

- b) l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- c) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- d) la comunicazione annuale entro il mese di febbraio di eventuali variazioni dell'entità degli elementi di cui all'articolo 7 lett. b), ai fini del calcolo della quota associativa annuale.

Articolo 11.

La qualità di associato si perde:

- a) per la perdita del requisito richiesto per l'ammissione;
- b) per dimissioni, le quali devono essere comunicate con il preavviso di almeno tre mesi, tramite lettera raccomandata, all'Associazione;
- c) per espulsione dovuta a prolungata violazione degli obblighi contributivi;
- d) per esclusione deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.E.R., per gravi motivi, nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto. Questa ha effetto dalla data della delibera.

La perdita della qualità di associato viene deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.E.R., su proposta del Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R., per i casi di cui ai punti a), c) e d) ed ha effetto dalla data della delibera.

Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b).

L'espulsione può essere deliberata dall'Assemblea dell'A.R.A.E.R. nei riguardi del socio che non abbia adempiuto agli obblighi contributivi trascorsi almeno 30 giorni da diffida deliberata dal Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R. inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata con ricevuta di ritorno. Il termine di 30 giorni decorre dalla data risultante dal timbro postale o dalla data di ricezione della posta certificata.

Il socio che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

SEZIONI DI SPECIE E DI RAZZA

Articolo 12.

L'A.R.A.E.R., con delibera del Comitato Direttivo, può istituire nel proprio seno apposite Sezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività. Dette Sezioni possono essere costituite dai delegati delle Sottosezioni di cui al successivo comma ovvero – per le specie e razze di bestiame e per i settori di attività la cui scarsa concentrazione a livello provinciale impedisca la costituzione di una Sottosezione – dagli allevatori interessati aventi sede in tutto il territorio regionale.

Con delibera del Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R., possono essere istituite Sottosezioni per specie e per razza di bestiame e per specifici settori di attività operanti a livello provinciale o interprovinciale.

L'ordinamento ed il funzionamento delle Sezioni e delle Sottosezioni sono regolati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R. e redatto sulla base di schema-tipo predisposto dalle A.N.A., o, in mancanza, dall'A.I.A..

Le Sezioni sono gli strumenti di specializzazione interna dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali.

Le Sezioni e le Sottosezioni non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ORGANI SOCIALI

Articolo 13.

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Il Comitato Direttivo;

Statuto ARAER

- c) La Giunta esecutiva;
- d) Il Collegio dei Sindaci;

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 14.

L'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R. è composta da:

- i Coordinatori delle SPA;
- i delegati eletti dalle SPA, tra i loro componenti, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto;

Il numero di delegati partecipanti all'assemblea generale è pari a uno ogni cento voti validi espressi dagli allevatori regolarmente iscritti sul libro soci dell'A.R.A.E.R. nelle rispettive assemblee provinciali in grado di esprimere almeno un delegato.

Ogni delegato dell'Assemblea Generale ha diritto a un voto.

Sino alla data del 31 Dicembre 2012 parteciperà all'Assemblea generale il Presidente di ciascuna APA, ovvero un proprio delegato, il quale avrà diritto a un voto.

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il primo semestre per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e degli argomenti posti all'ordine del giorno; la convocazione può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre.

L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, o inerzia immotivata, da un Vicepresidente, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle riunioni dell'Assemblea Generale possono essere invitati dal Presidente, a titolo consultivo, persone di particolare competenza.

Articolo 15.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti almeno i 2/3 dei voti in prima e in seconda convocazione.

Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti almeno il 50% più uno dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ dei soci A.R.A.E.R.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'Assemblea.

Le modifiche statutarie sono assunte previo parere favorevole del Comitato Direttivo dell'A.I.A..

Il sistema di votazione, anche per le deliberazioni riguardanti la nomina delle cariche, è stabilito dall'Assemblea.

Statuto ARAER

Della adunanza viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16.

L'Assemblea è presieduta, in apertura, dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice Presidente più anziano di età tra quelli presenti; in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa tra i propri componenti.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, invita l'Assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il direttore dell'Associazione o, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 17.

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) determinare il numero e nominare/revocare i membri elettivi del Comitato Direttivo di cui all'art. 18;
- b) nominare/revocare i membri elettivi del Collegio dei Sindaci;
- c) approvare le relazioni del Comitato Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo e fornire eventuali indicazioni al Comitato Direttivo delle azioni che deve svolgere l'Associazione; i bilanci consuntivi e preventivi saranno trasmessi annualmente all'A.I.A. entro 15 giorni dall'approvazione;
- d) determinare l'emolumento ai Sindaci;
- e) determinare l'eventuale indennità di carica spettante ai componenti della giunta esecutiva;
- f) determinare l'eventuale rimborso delle spese ai componenti il Comitato Direttivo;
- g) deliberare l'ammontare delle quote e dei contributi previsti dall'art. 7 lett. a), b);
- h) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art. 11;
- i) deliberare sull'eventuale costituzione o adesione a enti e organismi o su accordi associativi con altre organizzazioni;
- j) autorizzare la costituzione di Sezioni Interprovinciali Allevatori, in considerazione delle specifiche realtà territoriali;
- k) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto previo parere favorevole del Comitato Direttivo A.I.A..
- l) deliberare sugli atti che comportano trasferimenti di diritti reali, l'accensione di ipoteche o le variazioni di destinazione d'uso degli immobili conferiti dalle Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori della Regione a seguito della loro estinzione.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 18.

Il Comitato Direttivo è costituito da un minimo di 9 ad un massimo di 17 componenti di cui 2 nominati dai soci sovventori.

Fanno parte del Comitato Direttivo i Coordinatori delle SPA.

I restanti componenti del Comitato Direttivo, oltre ai Coordinatori delle SPA componenti di diritto, saranno eletti dall'Assemblea Generale tra i suoi membri tramite presentazione di una o più liste di candidati in relazione alla proporzione dei voti ottenuti da ciascuna lista e, all'interno di questa, in relazione alle preferenze ottenute da ciascun candidato. In caso di parità nel numero di preferenze ottenute all'interno della lista prevale l'ordine di presentazione. La lista di minoranza per esprimere membri nel Comitato Direttivo deve aver conseguito almeno il 10% dei voti.

I componenti elettivi del Comitato Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Partecipano alle sedute del Comitato Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e a titolo consultivo tutte le persone di particolare competenza che la

Statuto ARAER

Giunta esecutiva riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario del Comitato Direttivo il Direttore o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

Articolo 19.

Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:

- a) nominare nel suo seno il Presidente ed i 2 Vice Presidenti, di cui 1 per il settore carne;
- b) nominare nel suo seno i componenti della Giunta Esecutiva di cui all'art. 21 lett. c);
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R. e delle SPA;
- d) deliberare l'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R.;
- f) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- g) deliberare sull'istituzione e sulla soppressione delle Sezioni e delle SottoSezioni per specie, razza e specifici settori di attività;
- h) nominare il Direttore nel rispetto di quanto previsto dall'art.22 dello Statuto dell'A.I.A.;
- i) nominare, qualora l'assetto organizzativo del territorio lo richieda, responsabili di area dislocati presso le unità operative locali dell'A.R.A.E.R.;
- j) deliberare l'organico del personale; sentito, relativamente al personale eventualmente operante nei territori provinciali, il parere del Comitato di sezione relativo al territorio stesso ove costituito;
- k) assumere o licenziare il personale, determinare il relativo trattamento economico nonché le eventuali variazioni di qualifica;
- l) determinare le quote di cui all'art. 7, lett. c) e proporre la misura delle quote e dei contributi per le prescritte deliberazioni dell'Assemblea a norma dell'art. 7, lett. a), b) d);
- m) determinare le tariffe di eventuali servizi erogati;
- n) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- o) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo di spesa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, successivamente, da comunicare all'Associazione Italiana Allevatori;
- p) esprimere indicazioni in merito ai regolamenti interni delle SPA;
- q) deliberare sullo stare in giudizio;
- r) predisporre appositi regolamenti per meglio disciplinare il funzionamento interno di A.R.A.E.R., per definire eventuali deleghe che A.R.A.E.R. assegnerà al livello territoriale;
- s) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea.
- t) Deliberare in merito alla perdita della qualità di associato ai sensi dell'art.11;

Articolo 20.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o anche in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o la maggioranza della giunta esecutiva o almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente all'uopo delegato o il Vice Presidente più anziano di età tra i presenti, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da segretario il Direttore dell'A.R.A.E.R. o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Statuto ARAER

Ogni componente il Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

I componenti il Comitato Direttivo che non intervengono a tre sedute consecutive del Comitato stesso, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del comitato direttivo le procedure di sostituzione sono le seguenti:

- a) Qualora il componente sia un coordinatore di SPA spetta alla SPA di provvedere alla sua sostituzione;
- b) Qualora il componente sia eletto dall'assemblea la sostituzione avviene, ad opera del Comitato Direttivo, con il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del candidato;
- c) Qualora il componente appartenga alla rappresentanza dei soci sovventori la sostituzione avverrà tramite designazione da parte di questi ultimi.

Il nuovo membro qualora nominato dal Comitato Direttivo rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, l'intero Comitato decade e il Presidente o, in sua vece il Collegio sindacale indicano nuove elezioni entro 60 giorni dalla decadenza.

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 21

La Giunta esecutiva è composta da:

- a) Il Presidente dell'A.R.A.E.R.;
- b) I Vice Presidenti dell'A.R.A.E.R.;
- c) 2 membri del Comitato Direttivo eletti dal medesimo nel suo seno;

Sono attribuzioni del Comitato di Presidenza:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- b) nominare commissioni di studio per particolari problemi.

Il Comitato di Presidenza assolve, inoltre a tutti gli altri compiti a essa demandati dal Comitato Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono assunte dal Direttore dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

PRESIDENTE

Articolo 22.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente all'uopo delegato o, il più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 23.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Il Collegio dei Sindaci è nominato dall'assemblea dei delegati.

Il Collegio sindacale, una volta costituitosi, elegge al suo interno il presidente che deve essere iscritto agli albi professionali determinati dalla legge.

I sindaci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Statuto ARAER

I membri supplenti subentrano agli effettivi in ordine di età in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi a esercitare le loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuiti per legge, compreso il controllo contabile; controlla i dati del bilancio dell'Associazione, verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e i documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito, e verifica l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Il Collegio dei Sindaci deve verificare la corrispondenza dei dati contabili alle risultanze del bilancio di esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro.

Il Collegio dei Sindaci è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio dei Sindaci partecipa con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato.

Esso si riunisce convocato dal proprio Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o su richiesta di un sindaco.

Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio e i rendiconti con tutti gli allegati almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea ordinaria, per la compilazione della relazione.

I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art. 17.

SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA)

Articolo 24.

Le SPA sono organi territoriali, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'A.R.A.E.R.

Le SPA sono presidi provinciali e rispondono all'esigenza di mantenere e garantire le rappresentanze locali, espressione del sistema allevatorio regionale.

Le SPA costituiscono il luogo di confronto tra gli allevatori della provincia anche in chiave propositiva sulle linee politiche da adottare in seno all'Associazione: non hanno alcuna autonomia giuridica, economica e finanziaria ma hanno funzioni di impulso e proposta agli organi sociali dell'A.R.A.E.R.

Le Sezioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori (SPA) sono costituite da tutti gli allevatori, associati all'A.R.A.E.R., la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della/e relativa/e provincia/e.

Le SPA ricomprendono il territorio di una o più province limitrofe.

Le SPA non possono costituirsi rispetto ad aree la cui estensione territoriale sia inferiore a quella sulla quale, alla data di approvazione del presente Statuto, operano Associazioni Provinciali o Interprovinciali Allevatori dotate di personalità giuridica e socie dell'A.I.A..

ASSEMBLEA PARZIALE DELLE SEZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (SPA)

Art. 25.

L'Assemblea parziale di Sezione provinciale o Interprovinciale Allevatori è costituita dagli allevatori, associati all'A.R.A.E.R., la cui azienda ricada in prevalenza nel territorio della/e relativa/e provincia/e.

Possono partecipare all'assemblea SPA tutti i soci regolarmente iscritti all'A.R.A.E.R. ed al corrente con il pagamento delle quote cui all'articolo 7.

Ogni partecipante all'Assemblea della SPA ha diritto a un numero di voti compreso tra 1 e 5 suddivisi in fasce pari a:

- 1 voto per la fascia < a 20 capi grossi;
- 2 voti per la fascia da 21 a 40 capi grossi;
- 3 voti per la fascia da 41 a 90 capi grossi;
- 4 voti per la fascia da 91 a 180 capi grossi;

Statuto ARAER

5 voti per la fascia oltre 180 capi grossi.

L'Assemblea della SPA si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R e per valutare l'andamento delle attività dell'Associazione su convocazione del Presidente dell'A.R.A.E.R, o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente delegato, o in caso di inerzia dal Collegio Sindacale.

Si riunisce inoltre ogni qual volta il Presidente dell'A.R.A.E.R lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata il coordinatore della SPA, la maggioranza dei membri del Comitato di sezione Provinciale o almeno 1/10 dei componenti della SPA stessa.

La convocazione dell'Assemblea parziale della SPA è effettuata almeno 15 giorno prima del giorno fissato per l'Assemblea parziale della SPA medesima a mezzo di comunicazione postale o altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai singoli allevatori associati dell'A.R.A.E.R aventi sede nella provincia o nelle provincie cui la SPA è relativa. In ogni caso l'Assemblea parziale della SPA di nomina dei delegati deve necessariamente svolgersi almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea parziale della SPA deve contenere l'indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea parziale della SPA si riunisce nel territorio provinciale e interprovinciale di riferimento ed è presieduta dal Presidente dell'A.R.A.E.R o, in assenza o per delega, dal suo Coordinatore o, in assenza, da un membro nominato dall'Assemblea parziale della SPA.

Ha funzione di Segretario dell'Assemblea parziale della SPA il Direttore dell'A.R.A.E.R o suo delegato.

L'Assemblea parziale della SPA è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

La seconda convocazione non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

E' ammessa la delega, ma ogni allevatore associato non può in Assemblea parziale della SPA rappresentare per delega più di un altro associato. La delega per essere valida deve risultare da atto scritto anche in calce all'invito dell'Assemblea e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea prima della riunione o all'inizio di essa.

Spetta all'Assemblea della SPA:

- a) Fornire indicazioni sulle linee politiche da adottare in seno all'A.R.A.E.R e sottoporle agli organi della stessa;
- b) Proporre progetti specifici di attività territoriali e richiederne copertura finanziaria;
- c) Eleggere/revocare, tra i propri componenti, il coordinatore di SPA;
- d) Eleggere, tra i propri componenti, i delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R che costituiscono di diritto il Comitato di Sezione di cui al successivo art. 26.

I delegati all'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R durano in carica fino alla successiva riunione di SPA di nomina dei delegati e possono essere rieletti.

Possono essere eletti soltanto gli allevatori soci dell'A.R.A.E.R in regola con il pagamento delle quote di cui all'art. 7.

COMITATO DI SEZIONE DELLE SPA

Articolo 26.

Il Comitato di sezione è composto dai delegati eletti dall'assemblea parziale di sezione ed è presieduto dal coordinatore di sezione.

Possono partecipare alle sedute del Comitato di sezione, il Presidente dell'A.R.A.E.R. e tutte le persone di particolare competenza che il Coordinatore o il Comitato riterrà opportuno invitare in dipendenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Rientra nei compiti del Comitato di sezione esprimere i pareri previsti dalla lettera j) dell'art. 19

Le modalità di funzionamento del Comitato di sezione saranno stabilite da apposito regolamento approvato dal Comitato direttivo dell'ARAER.

Statuto ARAER

COORDINATORE DELLA SPA

Articolo 27.

Il Coordinatore della SPA la rappresenta presso l'A.R.A.E.R..

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

È componente dell'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R.; è membro di diritto del Comitato Direttivo dell'A.R.A.E.R..

Per mandato degli organi sociali dell'A.R.A.E.R., rappresenta la stessa presso le amministrazioni locali.

DIRETTORE

Articolo 28.

Il Direttore è nominato, secondo quanto stabilito dallo statuto dell'A.I.A., dal Comitato Direttivo A.R.A.E.R., al quale risponde.

Provvede all'organizzazione e direzione degli uffici dell'A.R.A.E.R. ed è responsabile del loro buon funzionamento.

Egli coordina, rapportandosi anche all'esterno, l'attività della struttura dell'Associazione per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali, attuando le disposizioni date dal Presidente, al quale propone tutte le iniziative, le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

PATRIMONIO

Articolo 29.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote corrisposte dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art. 7 lett. a)
- b) dagli avanzi gestionali destinati a riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

PROVENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30.

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi sociali annuali (art 7 lett. b e c);
- b) da eventuali contributi straordinari (art. 7 lett. d);
- c) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- d) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione;
- e) dagli interessi del patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE E IL BILANCIO

Articolo 31.

L'Esercizio sociale e finanziario ha durata di un anno; esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali eccedenze gestionali saranno riservate per iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi.

Il Comitato Direttivo provvederà inoltre, ogni anno, a sottoporre all'Assemblea il bilancio preventivo insieme al programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio.

Statuto ARAER

COMMISSARIAMENTO

Articolo 32.

Secondo quanto previsto dallo statuto A.I.A., l'A.I.A. può, su delibera dell'assemblea generale dell'A.R.A.E.R. medesima, nominare un commissario straordinario per un periodo massimo di sei mesi, decorrente dall'entrata in carica del commissario, affidandogli la gestione, in sostituzione del Comitato Direttivo, al fine del ripristino della situazione ordinaria.

Il commissariamento comporta lo scioglimento degli organi amministrativi dell'A.R.A.E.R. e la sospensione delle attività assembleari.

Il Commissario assume in sé per tutto il periodo di durata in carica del commissariamento, la rappresentanza legale dell'Associazione e tutti i poteri dei disciolti organi sociali.

Il Commissario procede nel più breve tempo possibile al ripristino della situazione ordinaria e, conseguentemente a tale ripristino, convoca l'Assemblea Generale dell'A.R.A.E.R. per la nomina degli organi sociali in luogo di quelli disciolti.

SCIoglIMENTO

Articolo 33.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentiti l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente e l'A.I.A., ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

FORO COMPETENTE

Articolo 35.

In caso di controversia è competente il Foro di Bologna.